SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 157**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 luglio 1989, n. 246.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. È istituita la corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

2. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.

3. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono istituiti i posti di dirigente superiore dell'ufficio di cancelleria della corte di appello di Reggio Calabria e di dirigente superiore dell'ufficio di segreteria presso la stessa corte. Il quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come, da ultimo, modificato dalla legge 11 luglio 1988, n. 257, è sostituito dal quadro *A* allegato alla presente legge. La dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale «funzionario di cancelleria», determinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, è ridotta di due unità.

5. L'organico della magistratura è aumentato di quarantadue unità. Nella stessa misura è aumentato l'organico della quarta e sesta qualifica funzionale, profili professionali «dattilografo» e «assistente giudiziario». Le

assunzioni sono subordinate all'attivazione in via prioritaria, ove possibile, dei processi di mobilità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. L'aumento di organico è assegnato agli uffici del distretto della corte di appello di Catanzaro e del distretto della corte di appello di Reggio Calabria, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 4.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare».

7. La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

1. A favore della regione Calabria è concesso un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 563 miliardi nell'anno 1989, sulle spese dalla medesima sostenute negli anni 1987 e 1988 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

3. All'onere di lire 563 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO
(di cui all'articolo 1 della legge di conversione)

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1989, N. 166.

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «Entro centottanta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro otto mesi»; *dopo le parole:* «per i problemi delle aree urbane» *sono inserite le seguenti:* «la deliberazione del consiglio comunale contenente»;

al comma 4, le parole: «direttamente o a mezzo di propri delegati» *sono soppresse;*

al comma 5, le parole: «ex ospedale psichiatrico» *sono sostituite dalle seguenti:* «ospedale psichiatrico».

All'articolo 3:

al comma 1, al secondo periodo, la parola: «sentiti» *è sostituita dalle seguenti:* «d'intesa con»; *al quarto periodo, dopo le parole:* «stanziamento relativo a ciascun intervento» *sono inserite le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione antisismica»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento. Il subappalto è vietato per i lavori affidati in concessione. Il subappalto è consentito per lavori specializzati e non deve superare il 20 per cento dell'importo aggiudicato.

4-*ter*. Agli interventi realizzati ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1».

All'articolo 4:

al comma 3, primo periodo, le parole: «ambientale e storico-monumentale» *sono sostituite dalle seguenti:* «ambientale, storico-monumentale ed antisismica»; *l'ultimo periodo è soppresso;*

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «a tutela» *sono inserite le seguenti:* «delle zone sismiche,».

All'articolo 6, al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «di cui al presente decreto» *sono inserite le seguenti:* «, fatta esclusione per le misure contenute nell'articolo 8-*bis*»; *alla lettera* c), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Gli interventi non attuati in conseguenza della predetta riduzione di fondi sono finanziati a valere sulle ulteriori somme da assegnare alla regione Calabria, ai sensi della richiamata norma, in base al programma triennale di sviluppo 1990-1992».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. — 1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

QUADRO *A*

(di cui all'articolo 2, comma 4, della legge di conversione)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	69	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente della cancelleria della corte di appello	26
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la corte di appello	26
			Ispettore superiore	12
			Consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	369	Dirigente della cancelleria del tribunale	159
			Dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale di città capoluogo di provincia	94
			Ispettore capo	24
			Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza	74
			Vice consigliere ministeriale	18
	TOTALE . . .	438		

TABELLA *A*

(di cui all'articolo 2, comma 5, della legge di conversione)

1. *Corte di appello di Catanzaro:*

Procura generale di Catanzaro: 1 sostituto;

Tribunale di Catanzaro: 3 giudici;

Tribunale di Cosenza: 1 giudice;

Procura della Repubblica di Cosenza: 1 sostituto;

Tribunale di Crotone: 1 presidente di sezione;

Tribunale di Crotone: 3 giudici;

Procura della Repubblica di Crotone: 1 sostituto;

Tribunale di Lamezia Terme: 1 giudice;

Tribunale di Paola: 1 presidente di sezione;

Tribunale di Paola: 2 giudici;

Tribunale di Rossano: 1 giudice;

Pretura di Catanzaro: 1 pretore;

Pretura di Crotone: 2 pretori;

Pretura di Lamezia Terme: 1 pretore;

Pretura di Paola: 1 pretore;

Pretura di Vibo Valentia: 1 pretore.

2. *Corte di appello di Reggio Calabria:*

Corte di appello di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;

Corte di appello di Reggio Calabria: 2 consiglieri;

Tribunale di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;

Tribunale di Reggio Calabria: 3 giudici;

Procura della Repubblica di Reggio Calabria: 2 sostituti;

Tribunale di Locri: 2 giudici;

Procura della Repubblica di Locri: 1 sostituto;

Tribunale di Palmi: 2 giudici;

Procura della Repubblica di Palmi: 2 sostituti;

Pretura di Reggio Calabria: 1 pretore;

Pretura di Locri: 1 pretore;

Pretura di Palmi: 1 pretore;

Pretura di Melito Porto Salvo: 1 pretore.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1989 ed è stato successivamente rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 110 del 13 maggio 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 28 agosto 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1745):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro per i problemi delle aree urbane (TOGNOLI) l'8 maggio 1989.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 maggio 1989.

Esaminato dalla 5ª commissione il 23 e 31 maggio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 31 maggio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4007):

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 6 giugno 1989, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, IX e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 giugno 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 giugno 1989.

Esaminato dall'VIII commissione il 28 giugno 1989.

Esaminato in aula e approvato il 29 giugno 1989.

89G0323

LEGGE 7 luglio 1989, n. 247.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 1989, N. 164.

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: «quattro» *è sostituita dalla seguente:* «otto»;

al comma 2, la parola: «5.000» *è sostituita dalla seguente:* «350»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* Fermo restando l'importo di lire 34 miliardi di cui al comma 4, le somme non impiegate per la concessione delle indennità di cui al comma 1 sono utilizzate per incrementare lo stanziamento dell'apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile a norma dell'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La somma di lire 34 miliardi è pertanto iscritta nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* — 1. Il limite di 1.000 unità stabilito per l'anno 1989 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, è elevato, per lo stesso anno, a 1.350 unità, fermo restando l'onere di spesa valutato in lire 20 miliardi».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 25 agosto 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1744):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) l'8 maggio 1989.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 9 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 maggio 1989.

Esaminato dall'8ª commissione il 30 maggio 1989 e 7 giugno 1989.

Esaminato in aula e approvato il 7 giugno 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4030):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 9 giugno 1989, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1989.

Esaminato dall'XI commissione il 27 e 28 giugno 1989.

Esaminato in aula il 29 giugno 1989, 5 luglio 1989 e approvato il 6 luglio 1989.

89G0322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1989, n. 248.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha disposto che vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione de 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Ammissione in istituto)*. — Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.

Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare il Ministero, ai fini dell'assegnazione.

La persona che fa ingresso in istituto perché imputata viene sottoposta all'isolamento, preveduto dal n. 3) dell'art. 33 della legge, soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso nell'ordine di arresto o nel mandato di arresto o di cattura o in altro separato provvedimento.

In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di reato, la prescritta informazione all'autorità giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima della introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma precedente. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato emesso mandato o ordine di cattura o di arresto dall'autorità giudiziaria.

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.

Durante l'isolamento giudiziario, possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, il personale penitenziario nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni prevedute dall'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e provvede, altresì, a darne comunicazione al magistrato di sorveglianza».

2. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge, nonché quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge e nell'art. 35 del presente regolamento».

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del

titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.

Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'art. 14-*ter* e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare sono altresì comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione».

Art. 5.

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.

All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi».

Art. 6.

1. Nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, la rubrica «Assegnazione dei condannati e degli internati agli istituti» è sostituita dalla seguente: «Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti».

2. Nello stesso art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale, informandone il Ministero, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare, le quali sono disposte dal Ministero».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-*bis* (*Regime di sorveglianza particolare*). — Il Ministero, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione della autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'art. 14-*bis* comma 1, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinché esprima parere nel termine di dieci giorni.

L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al comma 3 dell'art. 14-*bis* della legge al Ministero entro il termine di dieci giorni.

La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.

Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.

I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.

Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito è presa nota nella cartella personale.

La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato.

Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.

Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando, nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si

trova, non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'art. 32.

Art. 32-*ter* (*Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare*). — Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto è iscritto nel registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, ed è trasmesso al più tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale è altresì trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con telegramma.

Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, può nominare contestualmente il difensore.

Il Ministero, ove non ritenga di provvedere direttamente, può delegare l'ispettore distrettuale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo».

Art. 8.

1. Il primo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevolmente motivi e sono comunicati all'ispettore distrettuale, corredati della documentazione opportuna.

Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede».

2. Il quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. Qualora non ostino motivi di disciplina, ordine o sicurezza o sanità, la direzione può altresì consentire che i colloqui si svolgano in spazi comuni all'aperto a ciò destinati. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale di custodia».

3. Il decimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono».

Art. 9.

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni; essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza.

L'imputato autorizzato alla corrispondenza telefonica dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza viene ammesso ad usufruire di tale corrispondenza con la frequenza indicata nel primo comma».

Art. 10.

1. Nell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il settimo comma è sostituito dai seguenti:

«Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi.

I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dall'ispettore distrettuale».

Art. 11.

1. L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Lavoro all'esterno*). — L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la

possibilità nel programma di trattamento e solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della legge.

L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.

La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.

Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tener conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetta altri reati.

I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.

La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo degli agenti di custodia con le modalità stabilite dal Ministero.

L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale civile dell'amministrazione penitenziaria.

Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno il Ministero, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce forme di collegamento e di collaborazione tra le direzioni degli istituti e gli uffici provinciali del lavoro. Gli ispettorati distrettuali e le direzioni degli istituti stabiliscono rapporti con gli organi collegiali locali per l'impiego ed, in particolare, richiedono alle competenti commissioni circoscrizionali per l'impiego, di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di disciplinare le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere al lavoro all'esterno.

L'ispettore distrettuale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti del distretto per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.

I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni familiari sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà.

L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell'art. 24 della legge.

Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro. In particolare l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'art. 385 del codice penale.

La direzione dell'istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Ministero, all'ispettore distrettuale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.

Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno sono comunicate al Ministero ed inoltre al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria precedente, per gli imputati.

I controlli di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.

Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto stabilisce precisi accordi con i responsabili di dette imprese, per la immediata segnalazione alla direzione dell'istituto stesso di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo».

Art. 12.

1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti*). — Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al

lavoro, si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge anche in relazione al tipo di lavoro disponibile, al tempo trascorso in stato di inattività lavorativa involontaria durante la detenzione o l'internamento, nonché al comportamento tenuto».

Art. 13.

1. L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Obbligo del lavoro*). — I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto».

Art. 14.

1. L'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Sull'utile finanziario derivante dall'attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge».

Art. 15.

1. Dopo l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis* (*Lavoro a domicilio*). — Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo precedente».

Art. 16.

1. Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa secondo le disposizioni del presente articolo».

Art. 17.

1. Dopo l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 61-*bis* (*Permessi premio*). — Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'art. 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative al domicilio o alla dimora del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

Durante il permesso premio i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato.

In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.

Il condannato in permesso, in caso di necessità, potrà rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, segnalando le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiverà per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.

Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinché, di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti».

Art. 18.

1. Dopo l'art. 61-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 61-*ter* (*Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza*). — Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli articoli 61 e 61-*bis* è data notizia senza ritardo dal direttore dell'istituto presso il quale l'interessato si trova al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito».

Art. 19.

1. Nel secondo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-*bis*, 47-*ter*, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge, sempreché ne ricorrano i presupposti».

Art. 20.

1. Nel primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il n. 18) è sostituito dal seguente:

«18) ritardi nel rientro preveduti dagli articoli 30, 30-*ter*, 51, 52 e 53 della legge;».

Art. 21.

1. Nell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato».

Art. 22.

1. Il terzo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo è effettuata dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti».

Art. 23.

1. L'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 80 (*Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni*). — I trasferimenti tra istituti dello stesso distretto sono disposti dall'ispettore distrettuale, il quale ne informa immediatamente il Ministero, ad eccezione di quelli preveduti dal comma 5 dell'art. 14-*quater* della legge e dal comma 9 dell'art. 32-*bis* del presente regolamento, i quali sono disposti dal Ministero. I trasferimenti tra istituti di diversi distretti sono disposti dal Ministero. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede.

Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Ministero, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente.

I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Ministero. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.

La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.

I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.

Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza.

Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.

Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione.

L'assegnazione preveduta dal secondo comma dell'art. 28 è disposta dal Ministero».

Art. 24.

1. L'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 (*Affidamento in prova al servizio sociale*). — Fuori dell'ipotesi in cui il condannato si trovi in libertà, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza, unitamente a copia della cartella personale. Analogamente il direttore provvede per la trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.

Nell'ordinanza deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà svolgersi la prova. Non appena l'ordinanza di affidamento è divenuta esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza invia l'ordinanza e gli atti relativi alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza competente per la prova e copia dell'ordinanza alla direzione dell'istituto nel quale il condannato si trova e a quella del centro di servizio sociale del luogo ove si svolgerà la prova, provvedendo, altresì, a darne comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.

L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale preveduto dal comma 5 dell'art. 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni in esso contenute.

Dalla data di sottoscrizione del verbale ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto nel quale il condannato trovasi detenuto o davanti al direttore del centro di servizio sociale indicato nel comma 2 se il condannato non trovasi ristretto in istituto. L'affidato raggiunge il luogo in cui dovrà svolgersi la prova libero nella persona.

Se nel corso della prova l'interessato richiede che l'esperimento sia proseguito in località situata in altra giurisdizione e ciò risulti conveniente, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta, corredata di parere, al tribunale di sorveglianza in cui il suo ufficio si trova, il quale decide sulla stessa senza formalità di procedura.

Art. 31.

1. Nell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il penultimo comma è sostituito dal seguente:

«All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attività che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale provvede, con periodicità semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge».

Art. 32.

1. Nella rubrica della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono soppresse le parole «e della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto».

Art. 33.

1. L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 108 (*Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende*). — La cassa è amministrata da un consiglio composto:

a) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Per ciascun componente del consiglio è nominato un supplente.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette».

Art. 34.

1. Nell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato il quarto comma.

Art. 35.

1. L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 110 (*Fondi patrimoniali e depositi cauzionali*). — I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della cassa delle ammende sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le somme dovute alla cassa delle ammende devono essere versate integralmente, agli uffici del registro, che sono tenuti a commutare dette somme, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente postale intestato alla cassa delle ammende.

I vaglia del tesoro rilasciati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato agli uffici del registro devono essere rimessi agli uffici giudiziari interessati.

Le somme dovute alla cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute a commutare dette somme in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano i vaglia del tesoro agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta.

Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente i vaglia del tesoro alla cassa delle ammende, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con lettera esplicativa della causale di ciascun versamento».

Art. 36.

1. L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 111 (*Versamenti delle somme*). — Le somme dovute alla cassa delle ammende sono versate a cura degli uffici interessati».

Art. 37.

1. L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 112 (*Accreditamenti delle somme*). — La cassa delle ammende rilascia quietanza agli uffici giudiziari e agli istituti di prevenzione e di pena che hanno provveduto ad inoltrare i vaglia del tesoro.

La cassa delle ammende provvede, quindi, alle operazioni di accreditamento degli importi dei vaglia sul conto corrente ad essa intestato presso la Cassa depositi e prestiti con distinta separata, versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello Stato. Dopo tali operazioni, le somme diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla cassa depositi e prestiti e portati in aumento dei crediti del conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno».

Art. 38.

1. L'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 114 (*Estratto del conto corrente*). — La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla cassa delle ammende, presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, l'estratto del conto corrente, unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente».

Art. 39.

1. L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 40.

1. L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 117 *(Erogazione di fondi)*. — I fondi della cassa delle ammende sono erogati con delibere del consiglio di amministrazione ai consigli di aiuto sociale a titolo di contributo per i loro compiti istituzionali nei limiti degli stanziamenti fissati nello stato di previsione per l'anno finanziario di competenza.

L'esecuzione di dette delibere è effettuata con mandati di pagamento emessi dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa delle ammende e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti, la quale cura l'accreditamento sui conti correnti postali dei consigli di aiuto sociale, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Dell'avvenuto accreditamento, la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla cassa delle ammende per gli opportuni riscontri contabili».

Art. 41.

1. L'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 118 *(Bilancio)*. — Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 42.

1. L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, è stato già modificato con D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, con D.P.R. 29 ottobre 1984, n. 805, con D.P.R. 29 ottobre 1984, n. 806 e con D.P.R. 10 luglio 1985, n. 421.

Il D.P.R. qui pubblicato reca modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 431/1976 in esecuzione della legge 10 ottobre 1986, n. 663, di modifica dell'ordinamento penitenziario.

Nel testo del D.P.R. di cui sopra, ogni rinvio a disposizioni «della legge», senza ulteriori citazioni, è riferito alla legge n. 354/1975 e sue successive modificazioni.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 23. *(Modalità dell'ingresso in istituto)*. — La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà preveduta dal primo comma dell'art. 29 della legge, con le modalità di cui all'art. 59 del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni prevedute dall'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti del tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e provvede, altresì, a darne comunicazione al magistrato di sorveglianza.

Al momento dell'ingresso dalla libertà di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto richiede, al Ministero notizia su eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire a preesistente cartella personale.

Il direttore, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro preveduto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e per iniziare la compilazione della cartella personale nonché allo scopo di fornirgli le informazioni prevedute dal primo comma dell'art. 32 della legge e di consegnargli l'estratto indicato nel secondo comma dell'art. 64 del presente regolamento.

Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalità o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalità fornite siano false e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalità il soggetto è identificato sotto la provvisoria denominazione di «sconosciuto» a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria.

Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale.

Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.

Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona è data notizia alla autorità giudiziaria che procede.

I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge, nonchè quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge e nell'art. 35 del presente regolamento.».

— L'art. 146 c.p. prevede il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena quando questo debba aver luogo nei confronti di donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi; l'art. 147 c.p., primo comma numeri 2) e 3), prevede invece il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando questa debba aver luogo nei confronti rispettivamente di persona in condizioni di grave infermità fisica o di donna che abbia partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, quando non sia possibile affidare il figlio ad altri che alla madre.

— Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 603/1931, recante le disposizioni di esecuzione del c.p.p., è il seguente:

«Art. 13. — L'autorità preposta a uno stabilimento di prevenzione o di pena o un funzionario da essa delegato deve iscrivere in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo di nascita, l'età, lo stato, il nome dei genitori, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nello stabilimento, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome degli agenti che procedettero alla consegna. Nello stesso registro sono altresì iscritti la data dell'uscita dallo stabilimento e il provvedimento che la ordina.

Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al procuratore della Repubblica, che ne fa numerare ciascuna pagina segnandola col sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso procuratore della Repubblica, indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.».

In base al secondo comma dell'art. 24 del D.P.R. n. 431/1976, la vidimazione del suddetto registro viene effettuata non più dal procuratore della Repubblica ma dal magistrato di sorveglianza.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 24. *(Iscrizioni a registro).* — Nel registro preveduto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito.

Il registro prima che sia posto in uso, è presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.

La disposizione del precedente capoverso si osserva anche per il registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del R.D. 28 maggio 1931, n. 603.

Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo IV del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.».

— Nel registro preveduto dall'art. 80 c.p.p. e dalla relativa norma di esecuzione contenuta nell'art. 15 del R.D. n. 603/1931 vanno iscritte le istanze, dichiarazioni e impugnazioni che possono essere ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario con obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 26. *(Cartella personale).* — Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Ministero.

L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.

Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'art. 14-ter e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per l'annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare sono altresì comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.

Allo scadere di ogni semestre di custodia preventiva e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94.

All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto, nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 27. (Osservazione della personalità). — *L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.*

All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.

Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.».

Nota all'art. 6:

Il testo della rubrica e dell'art. 30 del D.P.R. n. 431/1976, come modificati dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 30. *(Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti).* — I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.

Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione prevedute dall'art. 13 della legge.

Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.

Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'art. 102.

Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale, informandone il Ministero, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare, le quali sono disposte dal Ministero.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 14-*bis* della legge n. 354/1975, inserito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è il seguente:

«Art. 14-bis *(Regime di sorveglianza particolare)* — 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'art. 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti indipendetemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.».

— Per quanto riguarda il registro di cui all'art. 80 c.p.p. e di cui all'art. 15 del R.D. n. 603/1931, si veda la seconda nota all'art. 3 del D.P.R. qui pubblicato.

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 421/1985 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 35. (Colloqui). — *I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal Direttore dell'Istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi e sono comunicati all'ispettore distrettuale, corredati della documentazione opportuna.*

Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità prevedute dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. Qualora non ostino motivi di disciplina, ordine o sicurezza o sanità, la direzione può altresì consentire che i colloqui si svolgano in spazi comuni all'aperto a ciò destinati. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale di custodia.

Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono aver luogo nell'infermeria.

I detenuti e gli internati usufruiscono di quattro colloqui al mese.

Il direttore dell'istituto, con provvedimento motivato da trasmettere in copia al Ministero, può ammettere gli imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e gli internati che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalità ed al trattamento rieducativo attuati nei loro confronti, alla fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonché di due telefonate mensili al di là dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 37, da concedere dalle autorità competenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge ed ai sensi del primo comma del presente articolo e del primo comma dell'art. 37.

Ai soggetti gravemente infermi ovvero quando ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti.

Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono.

A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi, e laddove se ne ravvisi la necessità, anche al consiglio di aiuto sociale.

Del colloquio con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 37 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 339/1977 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato è il seguente:

«Art. 37. (Corrispondenza telefonica). — *I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni essi, possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza.*

I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge nonché quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali, territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge e nell'art. 35 del presente regolamento.».

— L'art. 146 c.p. prevede il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena quando questo debba aver luogo nei confronti di donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi; l'art. 147 c.p., primo comma numeri 2) e 3), prevede invece il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando questa debba aver luogo nei confronti rispettivamente di persona in condizioni di grave infermità fisica o di donna che abbia partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, quando non sia possibile affidare il figlio ad altri che alla madre.

— Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 603/1931, recante le disposizioni di esecuzione del c.p.p., è il seguente:

«Art. 13. — L'autorità preposta a uno stabilimento di prevenzione o di pena o un funzionario da essa delegato deve iscrivere in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo di nascita, l'età lo stato, il nome dei genitori, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nello stabilimento, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome degli agenti che procedettero alla consegna. Nello stesso registro sono altresì iscritti la data dell'uscita dallo stabilimento e il provvedimento che la ordina.

Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al procuratore della Repubblica, che ne fa numerare ciascuna pagina, segnandola col sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso procuratore della Repubblica, indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.»:

In base al secondo comma dell'art. 24 del D.P.R. n. 431/1976, la vidimazione del suddetto registro viene effettuata non più dal procuratore della Repubblica ma dal magistrato di sorveglianza.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 24. *(Iscrizioni a registro).* — Nel registro preveduto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito.

Il registro prima che sia posto in uso, è presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.

La disposizione del precedente capoverso si osserva anche per il registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del R.D. 28 maggio 1931, n. 603.

Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo IV del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.».

— Nel registro preveduto dall'art. 80 c.p.p. e dalla relativa norma di esecuzione contenuta nell'art. 15 del R.D. n. 603/1931 vanno iscritte le istanze, dichiarazioni e impugnazioni che possono essere ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario con obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

Nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 26. *(Cartella personale).* — Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Ministero.

L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.

Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'art. 14-ter e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per l'annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare sono altresì comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.

Allo scadere di ogni semestre di custodia preventiva e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94.

All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto, nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 27. (Osservazione della personalità). — *L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.*

All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.

Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.».

Nota all'art. 6:

Il testo della rubrica e dell'art. 30 del D.P.R. n. 431/1976, come modificati dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 30. *(Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti).* — I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.

Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione prevedute dall'art. 13 della legge.

Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.

Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'art. 102.

Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale, informandone il Ministero, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare, le quali sono disposte dal Ministero.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 14-*bis* della legge n. 354/1975, inserito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è il seguente:

«Art. 14-bis *(Regime di sorveglianza particolare)* — 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'art. 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti indipendetemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.».

— Per quanto riguarda il registro di cui all'art. 80 c.p.p. e di cui all'art. 15 del R.D. n. 603/1931, si veda la seconda nota all'art. 3 del D.P.R. qui pubblicato.

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 421/1985 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 35. (Colloqui). — *I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal Direttore dell'Istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi e sono comunicati all'ispettore distrettuale, corredati della documentazione opportuna.*

Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità prevedute dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. Qualora non ostino motivi di disciplina, ordine o sicurezza o sanità, la direzione può altresì consentire che i colloqui si svolgano in spazi comuni all'aperto a ciò destinati. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale di custodia.

Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono aver luogo nell'infermeria.

I detenuti e gli internati usufruiscono di quattro colloqui al mese.

Il direttore dell'istituto, con provvedimento motivato da trasmettere in copia al Ministero, può ammettere gli imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e gli internati che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalità ed al trattamento rieducativo attuati nei loro confronti, alla fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonché di due telefonate mensili al di là dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 37, da concedere dalle autorità competenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge ed ai sensi del primo comma del presente articolo e del primo comma dell'art. 37.

Ai soggetti gravemente infermi ovvero quando ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti.

Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono.

A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi, e laddove se ne ravvisi la necessità, anche al consiglio di aiuto sociale.

Del colloquio con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 37 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 339/1977 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato è il seguente:

«Art. 37. (Corrispondenza telefonica). — *I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza.*

L'imputato autorizzato alla corrispondenza telefonica dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza viene ammesso ad usufruire di tale corrispondenza con la frequenza indicata nel primo comma.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa, oltre i limiti ivi stabiliti, in considerazione di particolari e gravi motivi di urgenza che non consentano di effettuare utilmente la necessaria comunicazione attraverso il ricorso ai colloqui e alla corrispondenza epistolare o telegrafica.

La corrispondenza telefonica con altre persone può essere consentita solo quando vi siano eccezionali ragioni di urgenza.

In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

Il detenuto o l'internato che intenda effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero richiesto, la persona con cui deve corrispondere e i motivi dell'istanza.

Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima della conversazione telefonica è di sei minuti.

In ogni caso, la conversazione telefonica è ascoltata ed eventualmente registrata a mezzo di idonee apparecchiature.

Le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono date con provvedimento scritto e motivato. Il provvedimento di autorizzazione di corrispondenza telefonica con persone diverse dai familiari e dai conviventi è trasmesso in copia al Ministero.

La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato.

La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempreché non ostino particolari motivi di cautela».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 45 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 45. (*Organizzazione del lavoro*). — Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che all'esterno dell'istituto, sono organizzate e gestite, secondo le direttive dell'amministrazione penitenziaria, dalle direzioni degli istituti, le quali possono avvalersi della collaborazione di imprese pubbliche.

L'amministrazione penitenziaria impartisce le sue direttive sulla base delle proposte che gli ispettori distrettuali formulano, dopo aver sentito le direzioni degli istituti ed aver preso gli opportuni contatti con gli uffici pubblici locali del lavoro, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura.

La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.

Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Ministero. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.

Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.

Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.

Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi.

I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dall'ispettore distrettuale.

Negli istituti per minorenni, particolare cura è esplicata nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.».

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», è il seguente:

«Art. 19. (*Norme per i detenuti e gli internati*). — 1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione e di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

4. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 non è comulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istitituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 49 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 339/1977 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 49. *(Attività artigianali, intellettuali o artistiche).* — Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.

Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro.

I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini prevedute dal settimo comma dell'art. 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.

Le autorizzazioni sono date dal direttore che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione.

Può essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione.

Sull'utile finanziario derivante dall'attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge.».

Nota all'art. 15:

In materia di lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario, vedasi il comma 6 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il cui testo è riportato nella nota all'art. 11 del D.P.R. qui pubblicato.

Nota all'art. 16:

Il testo dell'art. 55 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 55. (Manifestazioni di professione religiosa). — *I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa secondo le disposizioni del presente articolo.*

È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati, di praticare il culto della propria confessione religiosa, purchè non si tratti di riti pregiudizievoli all'ordine e alla disciplina dell'istituto.

Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate ad uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime.

Negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dall'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani.

Per l'istruzione religiosa e la celebrazione dei riti di confessioni religiose diverse dalla cattolica, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati, che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza religiosa, nonché la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati nell'elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal Ministero dell'interno.».

Nota all'art. 19

Il testo dell'art. 71 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 71. (*Ricompense*). — Le ricompense sono concesse, su iniziativa del direttore, ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:

a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;

b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;

c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;

d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali;

e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;

f) atti meritori di valore civile.

I comportamenti suindicati sono ricompensati con:

a) encomio;

b) autorizzazione alla visita da parte di congiunti e conviventi, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali, o all'aperto, e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità prevedute dal secondo comma dell'articolo 18 della legge;

c) *proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge, sempreché ne ricorrano i presupposti;*

d) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.

La ricompensa di cui alla lettera *a)* è concessa dal direttore; quelle di cui alle lettere *b), c)* e *d)* sono concesse dal consiglio di disciplina.

Nei confronti degli imputati l'esecuzione della ricompensa di cui alla lettera *b)* e condizionata all'autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tener conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale dell'individuo.

Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.».

Nota all'art. 20:

Il testo dell'art. 72 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 72. (*Infrazioni disciplinari e sanzioni*). — Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;

2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;

3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;

4) atteggiamento molesto nei confronti dei compagni;

5) schiamazzi e linguaggio blasfemo;

6) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;

7) simulazione di malattia;

8) traffico di beni di cui è consentito il possesso;

9) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;

10) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 33 della legge;

11) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;

12) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;

13) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione e affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;

14) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;

15) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;

16) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;

17) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiusticato ritardo nell'esecuzione di essi;

18) *ritardi nel rientro preveduti dagli articoli 30, 30-*ter*, 51, 52 e 53 della legge;*

19) partecipazione a disordini o a sommosse;

20) promozione di disordini o di sommosse;

21) evasione;

22) fatti preveduti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopraelencate.

La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni prevedute nei numeri da 1) a 8) del presente articolo, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.».

Nota all'art. 21:

Il testo dell'art. 76 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 76. (*Procedimento disciplinare*). — Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.

Il direttore contesta, alla presenza del titolare del servizio di custodia, l'addebito all'accusato, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.

Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.

Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni prevedute nei numeri 1) e 2) dell'art. 39 della legge convoca l'accusato davanti a sé, altrimenti fissa il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al secondo comma del presente articolo.

Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.

Se nella procedura avanti al direttore risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.

La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale udienza di rinvio. Del procedimento è redatto sommario processo verbale.

Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato.».

Nota all'art. 22:

Il testo dell'art. 79 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 339/1977 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 79. (*Richieste per le traduzioni*). — Le richieste per le traduzioni, da un istituto all'altro e da un istituto a un luogo esterno di cura e viceversa, sono inoltrate, dalle direzioni degli istituti all'Arma dei carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati.

Le richieste per gli accompagnamenti e l'assistenza dinanzi all'autorità giudiziaria sono, in ogni caso, inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri.

L'esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo è effettuata dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.».

Nota all'art. 29:

Il testo dell'art. 96 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. n. 339/1977 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 96. (Remissione del debito). — *Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto.*

Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del consiglio di aiuto sociale del luogo di residenza del dimesso e può chiedere informazioni agli organi finanziari.

La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento, eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice dell'esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.

Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente.

A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto, viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata».

Nota all'art. 30:

Per quanto riguarda il riferimento agli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2 e 3, c.p., si veda la seconda nota all'art. 2 del D.P.R. qui pubblicato.

Nota all'art. 31:

Il testo dell'art. 106 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 106. (*Consiglio di aiuto sociale*). — Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.

Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.

I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.

Essi prestano la loro opera gratuitamente.

Dell'opera prestata dai predetti impiegati è presa nota nei loro fascicoli personali ai fini della formulazione dei giudizi complessivi annuali.

La composizione del consiglio è attuata, per la durata di un triennio, con provvedimento del presidente del tribunale che è comunicato al Ministero.

Il consiglio si riunisce due volte all'anno per deliberazioni in ordine al bilancio di previsione, alla programmazione degli interventi e al rendiconto e si riunisce, inoltre, ogni qualvolta occorra provvedere su affari di particolare rilievo.

Il presidente distribuisce, tra i vari componenti, la cura delle attività indicate negli articoli 75 e 76 della legge. Nello svolgimento di tali attività, i componenti del consiglio di aiuto sociale mantengono gli opportuni collegamenti con gli ispettori distrettuali, le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. Essi riferiscono al presidente e al consiglio sulle attività svolte, sui risultati conseguiti e sui problemi emersi, anche al fine della programmazione degli ulteriori interventi.

I componenti del comitato per l'occupazione degli assistiti prestano la loro opera gratuitamente.

Il presidente del consiglio di aiuto sociale riferisce al Ministero sull'attività del consiglio e del comitato e trasmette al Ministero stesso copie del bilancio preventivo e del rendiconto annuali.

Il consiglio di aiuto sociale coordina le attività che gli enti, le associazioni pubbliche e private e le persone svolgono nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria; può chiedere al Ministero l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di dette attività, riferendo in merito alle attività stesse.

All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attività che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale provvede, con periodicità semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge.

Il Ministero ripartisce i contributi, avendo riguardo alle attività dei consigli di aiuto sociale e ai mezzi economici di cui dispongono.».

Nota all'art. 32:

L'intestazione della parte II del D.P.R. n. 431/1976, come modificata dal D.P.R. qui pubblicato, è la seguente: «*Amministrazione e contabilità della Cassa delle ammende.*».

Nota all'art. 34:

Il testo dell'art. 109 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 109. (*Conto depositi e conto patrimoniale*). — La dotazione della cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.

Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.

Al conto patrimoniale sono versate le somme immediatamente devolute alla cassa stessa e quelle realizzate dai depositi. di cui è stato disposto l'incameramento.».

89G0285

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura degli uffici delle imposte dirette in questione si è verificata in seguito ad adesione del personale allo sciopero indetto dalle confederazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per gli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato e irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici distrettuali delle imposte dirette è accertato per il giorno 10 maggio 1989:

Regione Lombardia:

Soresina.

Regione Lazio:

Civitavecchia, Roma 1° ufficio, Roma 2° ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2981

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 giugno 1989.

Concessione di autonomia funzionale alla Ilva S.p.a.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1968 concernente la concessione alla società Italsider S.p.a. della facoltà di servirsi, a bordo di navi ed a terra, di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione che si svolgono ai pontili e sulle banchine in uso esclusivo di essa Società nel porto siderurgico di Taranto, alla banchina di Cornigliano in Genova, nella zona industriale di Venezia-Marghera, nella rada di Portovecchio di Piombino, riguardanti le merci e gli altri materiali che interessano la sua attività e quella degli stabilimenti industriali delle altre società appartenenti al gruppo Finsider, ivi situati, ovvero anche in altre località, a condizione — in quest'ultimo caso — che le merci provengano o siano destinate ad uno stabilimento industriale del gruppo situato in una delle località richiamate nel decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1972 concernente la dispensa prevista dall'ultimo comma dell'art. 110 del codice della navigazione per le operazioni portuali che si svolgono al 3° sporgente ed alla banchina di riva tra il 2° ed il 3° sporgente del porto di Taranto;

Vista la domanda presentata dalla Ilva S.p.a. in data 1° giugno 1989 intesa ad ottenere la concessione di operare in regime di autonomia funzionale ai pontili e banchine suindicati nei porti e nei termini previsti dal decreto ministeriale 16 maggio 1968 sopracitato e successivo del 29 novembre 1972 a seguito del subingresso ad ogni fine ed effetto della stessa società Ilva nei complessi industriali della prefata società Italsider nei porti sopracitati;

Considerato che con i trasferimenti aziendali in questione permangono i motivi che hanno determinato l'emanazione dei decreti surrichiamati;

Decreta:

È consentito alla Ilva S.p.a. il subingresso nella concessione di autonomia funzionale, di cui alle premesse, con la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione a bordo di navi ed a terra che si svolgono ai pontili e sulle banchine in uso esclusivo di essa società nel porto siderurgico di Taranto, Piombino, Genova-Cornigliano e Venezia-Marghera riguardanti le merci e gli altri materiali che interessano la sua attività e quella degli stabilimenti industriali delle altre società già appartenenti al gruppo Finsider, ivi situati, ovvero anche in altre località, a condizione — in quest'ultimo caso — che le merci provengano o siano destinate ad uno stabilimento industriale del gruppo situato in una delle località sopra indicate.

La medesima facoltà è concessa per le operazioni portuali riguardanti le merci e gli altri materiali destinati o provenienti dai stabilimenti costieri fruenti di uno degli approdi in esclusiva anzidetti e che debbano temporaneamente sostare in ognuno degli altri approdi, qualunque sia la loro origine o la loro destinazione finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A2944

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 6 luglio 1989.

Sospensione delle attività produttive dello stabilimento della società ACNA - Chimica organica di Cengio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1987 con la quale la Valle Bormida è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale;

Vista l'ordinanza interministeriale del 29 luglio 1988 con la quale il Ministero dell'ambiente ed il Ministero della sanità hanno disposto la sospensione, dal 5 agosto al 19 settembre 1988, dell'attività produttiva nello stabilimento ACNA - Chimica organica di Cengio (Savona);

Visto l'art. 1, comma 2, di detta ordinanza che richiama la società ACNA a sottoscrivere un atto di impegno per l'accettazione degli obblighi e degli oneri derivanti dal programma di misure e interventi diretto ad assicurare condizioni di compatibilità ambientale e di sicurezza dello stabilimento;

Visto l'accordo siglato il 5 agosto 1988 tra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità, le regioni Liguria e Piemonte, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, e la società ACNA - Chimica organica di Cengio (Savona), nel quale

sono definite le linee generali di interventi e attività per dare attuazione al programma di cui all'art. 1, comma 1, di detta ordinanza;

Visto il decreto 8 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente, con il quale è stato istituito il comitato di coordinamento al fine di assicurare la corretta e puntuale attuazione del «Protocollo d'intesa» sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e dai presidenti delle regioni Piemonte e Liguria il 12 febbraio 1988 per adottare e realizzare il piano di disinquinamento della Val Bormida;

Visto l'accordo siglato il 13 settembre 1988 tra i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità, la regione Liguria, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e la società ACNA di Cengio, nel quale sono definiti in modo dettagliato gli interventi per il risanamento dell'ACNA;

Visto l'atto di impegno del 16 settembre 1988, sottoscritto dalla società ACNA per la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente in un ben definito arco temporale e la conseguente ripresa delle attività produttive;

Viste le analisi dalle quali risulta che le acque reflue dello stabilimento ACNA hanno superato, per alcuni parametri, i limiti previsti dalla tabella *A* della legge 10 maggio 1976, n. 319, nei giorni 23 agosto 1988 e 6 settembre 1988, e che un altro superamento si è verificato in data 2 novembre 1988;

Vista la sentenza del 12 novembre 1988 con la quale il pretore di Cairo Montenotte ha condannato la società ACNA di Cengio (Savona), sulla base di superamenti avvenuti nel 1986 dei limiti previsti per alcuni parametri dalla tabella *A* della legge n. 319 del 1976;

Vista la relazione del 5 dicembre 1988 elaborata da componenti del «gruppo ad hoc» relativa al sopralluogo presso la società ACNA di Cengio (Savona) effettuato il 30 novembre 1988;

Vista l'intesa raggiunta il giorno 8 febbraio 1989 tra le organizzazioni sindacali regionali e provinciali, il consiglio di fabbrica e l'azienda ACNA di Cengio (Savona), a fronte delle richieste rappresentate dalla piattaforma delle organizzazioni sindacali, e considerata l'assunzione della detta intesa da parte della FULC nazionale e la citata società ACNA in data 10 febbraio 1989;

Visto che, nella notte tra il 18 e il 19 aprile 1989, la USL VI Bormida ha constatato la presenza nel greto del fiume, in corrispondenza della trincea drenante (lato Basso Piave), di un liquido percolante verso il fiume, che le analisi effettuate dimostrarono contenere livelli di inquinanti superiori ai limiti consentiti per lo scarico in acque superficiali;

Visto che, nella riunione del 5 maggio 1989, il citato comitato di coordinamento espresse avviso favorevole alla riapertura del negoziato con la società ACNA al fine di adottare un atto aggiuntivo ai sensi del punto 2.6 del precedente protocollo d'intesa approvato in data 16 settembre 1988;

Visto che la società ACNA ha provveduto in modo volontario alla sospensione progressiva di tutte le attività a partire dal 25 maggio 1989 al fine di consentire la realizzazione delle opere finalizzate al contenimento del percolato in condizioni di massima sicurezza;

Vista la lettera di intenti relativa all'adozione del programma di riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni chimiche, sottoscritta in data 5 maggio 1989 dal Ministro dell'ambiente e da ENIMONT;

Visto che, nella riunione del 19 maggio 1989, il citato comitato di coordinamento, ha approvato linee, indirizzi e obiettivi di un accordo intercorso il 18 maggio 1989 fra Ministero dell'ambiente, organizzazioni sindacali e società ACNA, finalizzato alla successiva elaborazione del citato atto aggiuntivo;

Vista la proposta di detto comitato, adottata nella citata riunione del 19 maggio 1989, di dare immediato corso alla istituzione di un gruppo di lavoro permanente tecnico-scientifico, cui affidare l'incarico di:

assistere i Ministeri dell'ambiente e della sanità nel negoziato per la redazione delle intese e dell'atto aggiuntivo;

promuovere e indirizzare le attività di controllo e monitoraggio necessarie;

Visto il decreto interministeriale del 24 maggio 1989, tra il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità, con il quale è stato istituito il citato «Gruppo di lavoro permanente tecnico-scientifico»;

Rilevato che, nonostante il lavoro svolto, non è stato ancora possibile:

a) sottoporre a collaudazione pubblica le opere parziali finora realizzate dall'ACNA S.p.a. per assicurare il contenimento del percolato nonché la verifica della completa tenuta dell'intero sistema di contenimento del percolato;

b) definire limiti massimi dei microinquinanti organici tossici da imporre allo scarico dello stabilimento ACNA di Cengio al fine di tutelare la qualità del fiume Bormida;

c) valutare l'impatto ambientale associato all'impianto di recupero dei sali sodici (RESOL) presenti nei reflui dello stabilimento ACNA di Cengio;

d) redigere e sottoscrivere, sulla base dei precedenti punti, un atto di impegno aggiuntivo rispetto a quello già stipulato in data 16 settembre 1988;

Vista la decisione unilaterale della società ACNA del 5 luglio 1989 di riprendere in modo progressivo le attività produttive sospese in data 25 maggio 1989;

Ritenuto che, al fine di fronteggiare un'obiettiva e grave situazione di rischio ambientale e di evitare possibili danni all'ambiente è necessario sospendere con effetto immediato la ripresa delle attività industriali del citato stabilimento;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per l'emanazione di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Ordina:

Art. 1.

L'attività produttiva nello stabilimento ACNA di Cengio è sospesa per sei mesi a decorrere dal 7 luglio 1989 al fine di consentire la definizione e realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare:

a) la completa affidabilità degli impianti nonché la loro compatibilità ambientale;

b) la completa tenuta del sistema di contenimento del percolato.

L'impresa sarà chiamata a sottoscrivere un atto di impegno, concernente l'accettazione degli obblighi e degli oneri derivanti dagli interventi summenzionati, previa deliberazione favorevole degli stessi da parte del comitato di coordinamento istituito con decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 settembre 1988.

Al summenzionato comitato è, altresì, demandato il compito di vigilare sull'attuazione di detto atto di impegno.

Il comitato potrà proporre, sulla base del citato nuovo atto di impegno, al Ministro dell'ambiente la ripresa delle attività produttive dello stabilimento anche prima del termine sopraindicato.

Art. 2.

Il prefetto di Savona e il sindaco del comune di Cengio sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 3.

La società «ACNA - Chimica organica» è, comunque, tenuta ad assicurare la sicurezza degli impianti.

Art. 4.

Il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri è incaricato della notifica in via amministrativa della presente ordinanza al prefetto di Savona, al sindaco di Cengio ed alla società «ACNA - Chimica organica».

Art. 5.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che resta in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 luglio 1989

Il Ministro: RUFFOLO

89A3034

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 28 giugno 1989, n. A/606370.

Contingenti di importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS, Repubblica democratica tedesca per l'anno 1989.

In relazione alla decisione del Consiglio CEE, in data 21 giugno 1989, relativa alle norme da applicare nei confronti dei Paesi a commercio di Stato per il commercio dei prodotti siderurgici per l'anno 1989, vengono aperti nei confronti della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS e Repubblica Democratica Tedesca nel settore dei prodotti siderurgici CECA, tuttora soggetti a restrizione quantitativa, i seguenti contingenti, comprensivi delle quote di cui alla circolare di questo Ministero n. A/313948 del 28-dicembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989).

Paese	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare	
—	—	—	
Bulgaria	Prodotti siderurgici CECA, di cui non più di tonn. 38.192 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o acciaio»	tonn.	52.515
	Ferro manganese	»	9.548
Cecoslovacchia	Prodotti siderurgici CECA, di cui non più di tonn. 36.010 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	»	120.306

Paese	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare
Polonia	Prodotti siderurgici CECA, di cui non più di tonn. 10.503 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn. 15.959
Romania	Prodotti siderurgici CECA, di cui non più di tonn. 61.100 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	» 109.121
Ungheria	Prodotti siderurgici CECA, di cui non più di tonn. 46.924 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio» (con un massimo di tonn. 9.821 di sbozzi striati) e non più di tonn. 9.548 di ghisa	» 114.577
URSS	Ghisa, di cui non più di tonn. 20.600 di «ghisa da fonderia»	» 200.510
	Ferromanganese.	» 7.638
	Prodotti siderurgici CECA .	» 63.654
Repubblica democratica tedesca	Ghisa.	» 6.546
	Prodotti siderurgici CECA, di cui non più di tonn. 5.304 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	» 47.254

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopra citati, redatte secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 11/89 del 21 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989), dovranno essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale import-export - Divisione V di questo Ministero, che le prenderà in esame a mano a mano che perverranno.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

Categoria sbozzi in rotoli per lamiere (coils)

	72.08 11 00	
	12 10	
	91	
	99	
	13 10	
	91	
	99	
ex	14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	90	dello spessore minimo di 1,5 mm
	21 10	
	90	
	22 10	
	91	
	99	
	23 10	
	91	
	99	
ex	24 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.11 12 10	arrotolati
ex	19 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex	22 10	arrotolati
ex	29 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
	72.19 11 10	
	90	
	12 10	
	90	
	13 10	
	90	
ex	14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.20 11 00	arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	12 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	72.25 10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex	20 11	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex	30 00	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.26 10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	20 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	91 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

Altri prodotti siderurgici

ex	72.08 14 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	90	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	72.08 24 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	90	di spessore inferiore a 1,5 mm
	32 10	
	30	
	51	
	59	
	91	
	99	
	33 10	
	91	
	99	
	72.08 34 10	
	90	
	35 10	
	91	
	93	
	99	
	42 10	
	30	
	51	
	59	
	91	
	99	
	43 10	
	91	
	99	
	44 10	
	90	
	45 10	
	91	
	93	
	99	
ex	72.08 90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	72.09 11 00	
	72.09 12 10	
	90	
	13 10	
	90	

	14 10	
	90	
	21 00	
	22 10	
	90	
	23 10	
	90	
	24 10	
	91	
	99	
	31 00	
	32 10	
	90	
	33 10	
	90	
	34 10	
	90	
	41 00	
	42 10	
	90	
	43 10	
	90	
	44 10	
	90	
ex	72.09 90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.10 11 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	12 11	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	12 19	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	20 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	31 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	39 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	41 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.10 49 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	50 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	60 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	70 11	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	90 31	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	33	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	35	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	39	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.11 12 10	non arrotolati
ex	90	dello spessore massimo di 6 mm
ex	19 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
ex	22 10	non arrotolati
ex	90	dello spessore massimo di 6 mm
ex	29 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
	30 10	
	41 10	
ex	91	dello spessore massimo di 6 mm
	49 10	
ex	72.12 10 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	21 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	29 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	30 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	40 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	60 91	dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	72.13 10 00	
	72.13 20 00	
	72.13 31 00	
	39 00	
	41 00	
	49 00	
	72.13 50 00	
	72.14 20 00	
	30 00	
	40 10	
	91	
	99	
	50 10	
	91	
	99	
	72.14 60 00	
ex	72.15 90 10	di acciai automatici
	72.16 10 00	
	21 00	
	22 00	
	31 00	
	32 00	
	33 00	
	40 10	
	90	
	50 10	
	90	
ex	72.16 90 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio di acciai automatici
ex	72.19 14 10	diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	90	diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.19 21 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati

ex	90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	22 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
	23 10	
	90	
	24 10	
	90	
	31 10	
	31 90	
	72.19 32 10	
	90	
	72.19 33 10	
	90	
	34 10	
	90	
	35 10	
	90	
ex	72.19 90 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.20 11 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	12 00	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	72.20 20 10	
	72.21 00 10	
	00 90	
	72.22 10 11	
	19	
	91	
	99	
	30 10	
	40 11	
	40 19	
	40 30	
ex	72.25 10 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
ex	72.25 20 11	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
	19	
ex	30	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	30 00	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	40 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	30	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	50	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
	70	
	90	
	50 00	
ex	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.26 10 10	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	30	
ex	20 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	31	
ex	91 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	92 10	
	72.27 10 00	
	20 00	
	90 10	
	90 90	
	72.28 10 10	
	10 30	
	20 11	
	20 19	
	20 30	
	30 10	
	90	
	60 10	
	70 10	
	70 31	
	80 10	
ex	90	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	73.01 10 00	

Categoria ghisa

72.01 10 11
72.01 10 19
72.01 10 30
72.01 10 90
72.01 20 00
72.01 30 10
72.01 30 90
72.01 40 00

Categoria ferro-manganese carburato

72.02 11 10
72.02 11 90

89A2975

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 126

Corso dei cambi del 3 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1400,950	1400,950	1401 —	1400,950	1400,950	1400,95	1400,630	1400,950	1400,950	1400,95
Marco germanico	723,770	723,770	724 —	723,770	723,770	723,77	723,670	723,770	723,770	723,77
Franco francese.	213,110	213,110	213,25	213,110	213,110	213,11	213,180	213,110	213,110	213,10
Fiorino olandese	642,050	642,050	642,30	642,050	642,050	642,02	642,120	642,050	642,050	642,05
Franco belga	34,565	34,565	34,59	34,565	34,565	34,56	34,562	34,565	34,565	34,56
Lira sterlina.	2196,350	2196,350	2196 —	2196,350	2196,350	2196,35	2196,400	2196,350	2196,350	2196,35
Lira irlandese	1923,800	1923,800	1923 —	1923,800	1923,800	1923,80	1923,500	1923,800	1923,800	—
Corona danese	186,170	186,170	186,20	186,170	186,170	186,17	186,100	186,170	186,170	186,17
Dracma	8,396	8,396	8,3950	8,396	—	—	8,396	8,396	8,396	—
E.C.U.	1496 —	1496 —	1494,50	1496 —	1496 —	1496 —	1496,300	1496 —	1496 —	1496
Dollaro canadese	1181,100	1181,100	1172 —	1181,100	1181,100	1181,10	1170,500	1181,100	1181,100	1181,10
Yen giapponese	9,836	9,836	9,81	9,836	9,836	9,83	9,834	9,836	9,836	9,83
Franco svizzero	844,700	844,700	844,25	844,700	844,700	844,70	844,900	844,700	844,700	844,70
Scellino austriaco.	102,832	102,832	103,10	102,832	102,832	102,83	102,814	102,832	102,832	102,83
Corona norvegese.	197,840	197,840	197,75	197,840	197,840	197,84	197,880	197,840	197,840	197,84
Corona svedese	212,800	212,800	212,50	212,800	212,800	212,80	212,860	212,800	212,800	212,80
FIM	320,550	320,550	320,75	320,550	320,550	320,55	320,570	320,550	320,550	—
Escudo portoghese	8,647	8,647	8,65	8,547	8,647	8,64	8,654	8,647	8,647	8,64
Peseta spagnola	11,452	11,452	11,47	11,452	11,452	11,45	11,451	11,452	11,452	11,45
Dollaro australiano.	1068 —	1068 —	1065 —	1068 —	1068 —	1068 —	1066,750	1068 —	1068 —	1068 —

Media dei titoli del 3 luglio 1989

Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 . . .	100,925
» 9% » » 1976-91	101,100
» 10% » » 1977-92 .	102,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 . .	88,075
» » » 22- 6-1987/91	88,100
» » » 18- 3-1987/94	72,900
» » » 21- 4-1987/94	72,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 . .	98,525
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . .	95,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . .	94,200

Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,850
» » » Ind. 15- 7-1985/90.	99,950
» » » » 16- 8-1985/90.	99,800
» » » » 18- 9-1985/90.	99,500
» » » » 18-10-1985/90.	99,45
» » » » 1-11-1983/90.	101,175
» » » » 18-11-1985/90.	99,950
» » » » 1-12-1983/90.	101,475
» » » » 18-12-1985/90.	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,250
» » » »	17- 1-1986/91	99,725
» » » »	1- 2-1984/91	101,050
» » » »	18- 2-1986/91	99,425
» » » »	1- 3-1984/91	100,150
» » » »	18- 3-1986/91	99,325
» » » »	1- 4-1984/91	100,200
» » » »	1- 5-1984/91	100,425
» » » »	1- 6-1984/91	100,825
› » » »	1- 7-1984/91	100,400
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,625
» » » »	1-10-1984/91	99,675
» » » »	1-11-1984/91	99,975
» » » »	1-12-1984/91	100,100
» » » »	1- 1-1985/92	98,525
» » » »	1- 2-1985/92	97,825
» » » »	18- 4-1986/92	97,775
» » » »	19- 5-1986/92	97,375
» » » »	20- 7-1987/92	97,700
» » » »	19- 8-1987/92	97,650
» » » »	1-11-1987/92	97,575
» » » »	1-12-1987/92	97,950
» » » »·	18- 6-1986/93	96,025
» » » »	17- 7-1986/93	96,700
» » » »	19- 8-1986/93	95,325
» » » »	18- 9-1986/93	94,900
» » » »	20-10-1986/93	94,725
» » » »	19-12-1986/93	95,575
» » » »	18-11-1987/93	95,325
» » » »	1- 1-1988/93	97,275
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,675
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	98,225
» » » »	1- 6-1988/93	98,775
» » » »	1- 7-1988/93	98,875
» » » »	1- 8-1988/93	98,350
» » » »	1- 9-1988/93	97,500
» » » »	1-10-1988/93	97,400
» » » »	1-11-1988/93	98,175
» » » »	1-10-1987/94	95,900
» » » »	1- 2-1985/95	95,525
» » »	1- 3-1985/95	92,425
» » » »	1- 4-1985/95	92,300
» » » »	1- 5-1985/95	93,075
» » » »	1- 6-1985/95	93,850
» » » »	1- 7-1985/95	95,175
» » » »	1- 8-1985/95	93,625
» » » »	1- 9-1985/95	92,975
» » » »	1-10-1985/95	93 —
» » » »	1-11-1985/95	93,100
» » » »	1-12-1985/95	93,900
» » » »	1- 1-1986/96	93,775
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,475
» » » »	1- 2-1986/96	93,775
» » » »	1- 3-1986/96	93,025
» » » »	1- 4-1986/96	92,725
» » » »	1- 5-1986/96	93,350
» » » »	1- 6-1986/96	94,800
» » » »	1- 7-1986/96	94,425
» » » »	1- 8-1986/96	92,925
» » » »	1- 9-1986/96	92,350
» » » »	1-10-1986/96	92,575
» » » »	1-11-1986/96	92,725
» » » »	1-12-1986/96	93,025
» » » »	1- 1-1987/97	92,850
» » » »	1- 2-1987/97	92,475
» » » »	18- 2-1987/97	92,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,475
» » » »	1- 5-1987/97	93,500
» » » »	1- 6-1987/97	94,450
» » » »	1- 7-1987/97	94,200
» » » »	1- 8-1987/97	93,200
» » » »	1- 9-1987/97	95,125
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,375
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,475
» » » 9,25%	1- 2-1990	99,175
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,375
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,800
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,975
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,375
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,900
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,450
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,850
» » » 12,00%	1- 4-1990	101 —
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,875
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,500
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	100,025
» » b 10,50%	1- 5-1990 B	98,800
» » » 10,50%	18- 5-1990	98;850
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,475
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,875
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,650
» » » 9,50%	1- 7-1990	99,275
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,450
» » » 11,00%	1- 7-1990	99,125
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,875
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,010
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,850
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,475
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,950
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,975
» » » 9,25%	1-10-1990	97,375
» » » 11,50%	1-10-1990	99.325
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,050
» » » 9,25%	1-11-1990	97,350
» » ». 9,25%	1-12-1990	97,400
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,325
» » » 11,50%	1-11-1991	97.700
» » » 11,50%	1-12-1991	97,525
» » » 9,25%	1- 1-1992	94,025
» » » 9,25%	1- 2-1992	93.75
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,350
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,725
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,425
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,200
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,900
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,075
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,375
» » » 10,50%	1- 7-1992	98,350
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,700
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,225
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,800
» » » 12,50%	1-10-1992	97,550
» » » 12,50%	1-11-1993	97.225
» » » 12,50%	16-11-1993	97,225
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101 —
» » » »	1983/90 11,50%	102,250
» » » »	1984/91 11,25%	102,550
» » » »	1987/91 8,75%	97,100
» » » »	1984/92 10,50%	102.725
» » » »	1985/93 9,60%	99,650
» » » »	1985/93 9,75%	100,775
» » » »	1985/93 9,00%	98.200
» » » »	1985/93 8,75%	96,700
» » » »	1986/94 8,75%	96,725
» » » »	1986/94 6,90%	90,075
» » » »	1987/94 7,75%	91,150
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,100
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,450
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M03079

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 21 giugno 1989, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 giugno 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 settembre 1989 è di L. 97,54, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 29 dicembre 1989 è di L. 95,10 e quello dei buoni a trecentosessantatre giorni con scadenza il 28 giugno 1990 è di L. 89,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A3018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 15 aprile 1989 il dott. Enrico Francesca, via Trivella, 3, Campoli del Monte Taburno (Benevento), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Fraternità», con sede in Buonalbergo (Benevento), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 22 giugno 1969, in sostituzione del dott. Nunzio Aquino.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1989 l'avv. Maria Concetta Ferrara, corso Trieste, 208, Caserta, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio produttori latte - società cooperativa a responsabilità limitata per azioni», con sede in Caserta, posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 3 marzo 1960, in sostituzione del rag. Renato Ursomando.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1989 il dott. Antonio Miceli, via Ponticelli, 120/A, Benevento, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Maria Santissima della Macchia a r.l.», con sede in Buonalbergo (Benevento), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 marzo 1974. in sostituzione del dott. Pasquale Gallo.

89A2871

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 19 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di comissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Varese Amena 64 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 9 giugno 1964, rep. 129322, reg. soc. 2872, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Elea Tertia», con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 16 luglio 1964, rep. 157998, reg. soc. 3037/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Domus Artis Prima - a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 20 maggio 1963, rep. 21344, reg. soc. 1558, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Baruka - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 25 maggio 1963, rep. 176268, reg. soc. 1620/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Iram 1973 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Casini in data 30 marzo 1973, rep. 495000, reg. soc. 2424/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Primalba - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 8 luglio 1952, rep. 7350, reg. soc. 1766, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Millepiedi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 14 maggio 1962, rep. 60763, reg. soc. 1369, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Rifugio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 15 novembre 1961, rep. 21441, reg. soc. 2481, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fior di Loto quartiere Nomentano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 31 maggio 1957, rep. 27950, reg. soc. 1447, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Villa Azzurra 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellucci in data 2 dicembre 1977, rep. 3130, reg. soc. 5548/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Perla 1964 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 25 febbraio 1964, rep. 63142, reg. soc. 1312, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Scientia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 8 giugno 1948, rep. 27250, reg. soc. 1215, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Gialo», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 15 marzo 1965, rep. 33639, reg. soc. 233/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ondaserena - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 10 settembre 1953, rep. 15444, reg. soc. 2304/53, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valchiria XII - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 27 settembre 1963, rep. 486791, reg. soc. 3229/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Volusia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cianci in data 12 febbraio 1962, rep. 32096, reg. soc. 372, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tibi Dabo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 22 dicembre 1953, rep. 18541, reg. soc. 166, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Giardino delle rose - già - Lavoratori buffet stazione Termini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 12 marzo 1964, rep. 10590, reg. soc. 1740/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova Corinzia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mancini in data 30 dicembre 1955, rep. 2665, reg. soc. 176, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fonte Filette - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mastrogiovanni in data 21 febbraio 1962, rep. 710268, reg. soc. 644, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rinnovamento sport - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 20 febbraio 1981, rep. 141262, reg. soc. 1940/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Mugnanese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Luna in data 9 luglio 1962, rep. 26720, reg. soc. 2032/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trinidad - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 22 luglio 1957, rep. 13021, reg. soc. 1753/57, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Celium 80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trasatti in data 9 ottobre 1978, rep. 697, reg. soc. 3582/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Donatella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Alfieri in data 12 marzo 1964, rep. 23983, reg. soc. 1879, tribunale di Roma;

89A2978

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio

Con decreto ministeriale n. 559/C.21790 XVI del 10 gennaio 1989 l'artificio denominato Super Fioritura (d.o. Three Super Star Rocket) prodotto nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A2951

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*